



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 945 DEL 06/06/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST CREMA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA
SPECIALISTICA IN ANATOMIA PATOLOGICA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 269 del 22 febbraio 2023 è stato sottoscritto con l'ASST Crema specifico accordo biennale per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in anatomia patologica da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Premesso, altresì, che con nota in data 24 dicembre 2024, prot. ASST n. 86531, la suddetta azienda ha chiesto il rinnovo per il biennio 2025 - 2026 della medesima convenzione, con contestuale previsione del raddoppio del numero di accessi dei dirigenti medici presso la loro sede;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/7013 del 26 settembre 2022 recante “Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR”, che ha introdotto nuove regole per la stipula di convenzioni tra le aziende sanitarie per favorire l’elaborazione di progetti sperimentali volti alla condivisione e ottimizzazione delle risorse umane;
- la deliberazione n. XII/1514 del 13 dicembre 2023 a oggetto “Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale”, che ha confermato sostanzialmente il contenuto del precedente provvedimento n. XI/7013/2022, introducendo, nel contempo, alcune modifiche;

Richiamata la propria nota dello scorso 9 aprile, prot. n. 25527, con la quale questa ASST – dopo aver richiamato le “Regole 2025” che hanno identificato l’azienda Hub di riferimento per l’ASST Bergamo Est e l’ASST Bergamo Ovest e aver evidenziando, dunque, le difficoltà nel riscontrare positivamente tutte le richieste di stipula di convenzioni – si è comunque dichiarata disponibile a collaborare con l’ASST Crema per fronteggiare le carenze di professionisti a fronte di un preventivo diniego in tal senso della Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia;

Richiamata, inoltre, la nota di riscontro in data 22 aprile, prot. n. 13238, con la quale ASST Crema – dopo aver precisato che le “Regole 2025” prevedono anche lo sviluppo di un modello a rete tra le diverse aziende pubbliche per fronteggiare le sfide che il sistema pone, quale quella della difficoltà di reperimento di specifiche figure professionali – ha precisato che è da ritenersi sempre sottintesa alla richiesta di stipula di una convenzione a questa ASST di analoga preventiva richiesta all’IRCCS San Matteo, Hub di riferimento, cui è conseguita una disponibilità parziale o totale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra richiamato e in attesa di una più puntuale rivalutazione degli aspetti organizzativi conseguenti all’accoglimento dell’istanza, di rinnovare la convenzione alle condizioni precedentemente concordate sino a tutto il 30 settembre p.v., attesa anche la disponibilità manifestata dal direttore della SC Laboratorio di anatomia patologica di individuare tra i dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l’attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l’attività di consulenza specialistica potrà essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e del debito orario dovuto all’azienda garantendo, comunque, la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate;
- gli introiti derivanti saranno eventualmente assegnati al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale, ove ne ricorrano le condizioni;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell’azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione allegato al presente provvedimento, con validità dal 5 giugno al 30 settembre 2025;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere per l’azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con l'ASST Crema specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 5 giugno 2025 – 30 settembre 2025, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento, riservandosi nel frattempo di rivalutare la richiesta di rinnovo sino al 31 dicembre 2026;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta azienda e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato.
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA

IN ANATOMIA PATOLOGICA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con

recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it,

C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco

Locati

e

ASST Crema, con sede legale in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, con recapito di posta

elettronica certificata protocollo@pec.asst-crema.it, C.F. e Partita IVA n. 01629350198,

rappresentata dal Direttore generale dr. Alessandro Cominelli

"ASST Papa Giovanni XXIII" e "ASST Crema" d'ora in poi definite congiuntamente

"Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- l'ASST Crema ha necessità di proseguire un rapporto di collaborazione con altra azienda sanitaria per garantire continuità al servizio di anatomia patologica in caso di assenza del responsabile e per la gestione dei casi critici che necessitano di secondo parere o di parere di secondo livello;

- l'ASST Papa Giovanni XXIII si è resa disponibile a garantire dette attività;

- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- l'ASST Crema e l'ASST Papa Giovanni XXIII danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività

d'istituto;

- l'ASST Crema e l'ASST Papa Giovanni XXIII si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ciascuno per i propri ambiti di competenza – la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

2.1 L'ASST Crema e l'ASST Papa Giovanni XXIII collaborano per migliorare la gestione dei casi critici della SC Anatomia patologica dell'ASST Crema.

Tale attività vede tra i compiti dell'ASST Crema:

- la presa in carico del paziente ai fini dell'attuazione del percorso diagnostico più adeguato;
- la messa a disposizione dei propri spazi e della propria strumentazione per tutte le attività necessarie all'attuazione del suddetto percorso;

2.2 L'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna ad assicurare all'ASST Crema la consulenza richiesta per il tramite di dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo, individuati dal direttore della SC Laboratorio di anatomia patologica sulla base dell'*expertise*, che hanno dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area della sanità alle condizioni previste dalla presente convenzione e in applicazione del regolamento citato in premessa.

2.3 L'attività di consulenza specialistica viene svolta da dirigenti medici in servizio

presso la SC Laboratorio di anatomia patologica al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'ASST Papa Giovanni XXIII, garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata dal lunedì al sabato, indicativamente per un numero di circa 20 ore al mese in n. 4 accessi, presso la sede indicata in premessa.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 Per l'attività di consulenza l'ASST Crema corrisponderà all'ASST Papa Giovanni XXIII un rimborso omnicomprendivo di € 90,00 (novanta/00) per ora di attività, tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate all'ASST Papa Giovanni XXIII dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico dell'ASST Papa Giovanni XXIII secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2 È previsto un rimborso delle spese di accesso alla struttura pari a € 50,00 (cinquanta/00) per accesso.

3.3 I suddetti importi sono da considerarsi al netto dell'IVA, se dovuta.

3.4 L'ASST Crema trasmetterà mensilmente alla SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (pfc.fatturazione@asst-pg23.it) dell'ASST Papa Giovanni XXIII l'avvenuta esecuzione delle prestazioni mediante l'invio del tabulato contenente la registrazione, tramite sistema di rilevazione automatica delle presenze, del nominativo, della data e dell'orario per ogni singolo accesso del professionista che ha svolto l'attività e del totale ore da fatturare. A tal fine il professionista è tenuto a timbrare, a ogni accesso, l'ingresso e l'uscita dalla struttura.

3.5 L'ASST Crema dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 60 (trenta)

giorni dall'emissione, mediante bonifico sul conto corrente intestato all'ASST Papa Giovanni XXIII.

Art. 4 COPERTURA ASSICURATIVA

L'ASST Crema e l'ASST Papa Giovanni XXIII dichiarano di essere titolari di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi alle attività oggetto della presente convenzione, in caso di responsabilità alle stesse attribuibile; i dipendenti delle Parti rispondono, comunque, in via diretta per la responsabilità soggettiva (colpa grave/dolo).

Art. 5 DURATA

5.1 La presente convenzione ha validità dal 5 giugno 2025 e scadenza il 30 settembre 2025, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

5.2 Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

5.3 Le Parti convengono che nelle more dell'adozione degli atti formali, i pregressi rapporti intercorsi, a partire dal 1 gennaio 2025, verranno regolati ai sensi della presente convenzione.

Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

6.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte e risolverla automaticamente e di diritto.

6.2 Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella

vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'ASST Papa Giovanni XXIII a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Resta inteso tra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin da ora che l'ASST Papa Giovanni XXIII sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 PRIVACY

L'ASST Papa Giovanni XXIII nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione è tenuta a trattare i dati personali necessari per adempiere agli obblighi convenzionali e del cui trattamento è titolare l'ASST Crema, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE che l'ASST Crema procederà a notificarle.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano

vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 9 FORO COMPETENTE

Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Art. 10 CODICE DI COMPORTAMENTO

Le Parti hanno adottato un proprio Codice di comportamento, la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dai rispettivi siti aziendali.

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di aderire ai principi enunciati rispettivi Codici di comportamento.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione nonché il diritto della parte lesa di chiedere e ottenere il risarcimento danni per lesione alla sua onorabilità.

Art. 11 REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

11.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

11.2 L'imposta di bollo prevista per il presente accordo delle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'ASST Papa Giovanni XXIII in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata all'ASST Crema in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti, per un importo complessivo di € 32,00 atteso che la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e si compone di n. 7 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Per l'ASST Crema

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Locati

dr. Alessandro Cominelli

Dipartimento amministrativo

SC Affari generali

Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Pratica trattata da: dr. Nicola Carrara (tel. 035 267 4114/3705)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Mauro Moreno

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 103/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASST CREMA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN ANATOMIA PATOLOGICA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 21/01/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 40.000,00 (stimati anno 2025)		€ 40.000,00 (stimati anno 2025)
x		€ 40.000,00 (stimati anno 2026)		€ 40.000,00 (stimati anno 2026)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- cessione beni cdc aut /anno
 cessione servizi cdc aut /anno
 libera professione cdc aut /anno
 solvenza aziendale cdc aut /anno
 contributi pubblici cdc aut /anno
 contributi privati cdc aut /anno
 erogazioni liberali cdc aut /anno
 altro cdc. aut /anno
 vedi allegato

Bergamo, 21/01/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.103/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'ASST CREMA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN ANATOMIA PATOLOGICA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
